

DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026
102/2026/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SOCIETÀ AGRICOLA ANGUILLARA S.R.L., NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 275563795**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380^a riunione del 31 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 7 ottobre 2025 (prot. Autorità 68656 del 7 ottobre 2025), la Società Agricola Anguillara S.r.l. (di seguito anche: Anguillara o

reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: e-distribuzione o gestore) il ritardo nella realizzazione della connessione e del relativo impianto di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 275563795, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico ex articolo 14, comma 14.2 del TICA;

2. in data 9 ottobre 20125 (prot. Autorità 69183 del 9 ottobre 2025), il gestore ha trasmesso la nota prot. E-DIS-09/10/2025-1269044 quale risposta al pre-reclamo di Anguillara ricevuto il 22 agosto 2025;
3. con nota prot. 69976 del 13 ottobre 2025, l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 30 ottobre 2025 (prot. Autorità 75366 del 30 ottobre 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva prot. E-DIS- 30/10/2025-1385167;
5. in data 5 novembre 2025 (prot. Autorità 76510 del 5 novembre 2025), il reclamante ha replicato alla memoria di e-distribuzione con nota datata 5 novembre 2025;
6. in data 19 marzo 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni
8. del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), secondo cui la data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera g), secondo cui la data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 7, comma 7.3, lettere c), e j), secondo cui, tra l'altro, il preventivo per la connessione deve recare rispettivamente:
 - o le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - o una specifica tecnica in cui siano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui - a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete - il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente - a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione - è tenuto a trasmettere al gestore di rete:
 - a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (nel seguito anche: comunicazione fine opere necessarie);
 - b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafico impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione (di seguito anche: saldo corrispettivo connessione) di cui al comma 7.3, lettera d);
- l'articolo 9, commi 9.3, il quale prevede (tra l'altro) che il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni;
- l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;

- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal citato comma 10.1, lettera b) del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 dell'articolo 10 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
- l'articolo 14, comma 14.4, per cui il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 16 novembre 2020, Anguillara ha presentato a e-distribuzione la richiesta di nuova connessione per un impianto fotovoltaico di potenza in immissione pari a 999,90 kW, da realizzare in Contrada Tobia snc nel comune di Partinico (PA);
10. in data 20 gennaio 2021, e-distribuzione ha emesso il preventivo di connessione avente ID 275563795, nel quale il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori - previsti dalla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) - è stato indicato "*...in 100 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA...*";
11. in data 1° marzo 2021, Anguillara ha accettato il preventivo, con impegno a "*...curare l'iter autorizzativo ed ad occuparsi di tutti gli adempimenti necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete, al fine di rendere cantierabili le medesime...*";
12. in data 29 gennaio 2021, Anguillara ha trasmesso la comunicazione di avvio dell'iter autorizzativo;
13. in data 20 febbraio 2023, Anguillara ha trasmesso la comunicazione sullo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo;
14. in data 10 maggio 2023, Anguillara ha trasmesso la 1° comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo (nel seguito anche: comunicazione fine iter autorizzativo);
15. in data 6 ottobre 2023, con missiva Prot. ED-06-10-2023-P5230900 e-distribuzione ha rigettato la 1° comunicazione di fine iter autorizzativo per incompletezza/incongruenza documentale, comunicando che "*...Alcune pagine del D.D.G. 136 del 14.03.2023 risultano tagliate (nella parte bassa), ritrasmettere il DDG nella sua completezza. In riferimento a quanto indicato nel punto 3, pag.3 del D.D.G. si fa presente che il collegamento tra cabina utente e cabina di consegna deve essere realizzato dal produttore, in quanto facente parte del Vs impianto di produzione, e conformemente a quanto prescritto dal par. 8 della CEI 0-16. Chiarire in che ambito è stata richiesta la PAS e trasmettere copia della stessa per verificare i termini di validità del suddetto D.D.G. secondo quanto indicato nell'Art. 5 dello*

stesso. Dare evidenza dell'adempimento circa la comunicazione agli enti interessati, indicato nell'Art. 16 del D.D.G. 136 del 14/03/2023. Allegare le Concessioni di ANAS, della Città Metropolitana di Palermo, del Comune di Partinico e di SNAM in relazione alle opere attraversate. Trasmettere tutte le servitù e/o decreto definitivo di esproprio per tutte le particelle attraversate dall'impianto di rete. Le servitù di elettrodotto, di accesso e passaggio in cabina devono essere stipulate in favore di e-Distribuzione e registrate e firmate dal notaio competente...”;

16. in data 18 dicembre 2023, con decreto n. 3 del 18.12.2023 il Comune di Partinico ha disposto l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio/asservimento e alla costituzione di servitù coattiva permanente delle aree indicate nel piano particellare allegato al progetto definitivo;
17. in data 9 gennaio 2024 e in data 26.01.2024 detto decreto di occupazione è stato rispettivamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani al n. 18, serie 3 e pubblicato sulla G.U.R.S.;
18. in data 26 febbraio 2024 è avvenuta l'immissione nel possesso in esecuzione del decreto di occupazione anticipata d'urgenza, conclusasi il 1° marzo 2024 con la redazione dei verbali di consistenza e di attestazione delle condizioni dei luoghi;
19. in data 24 giugno 2024, Anguillara ha trasmesso la 1° comunicazione di fine opere strettamente necessarie;
20. sempre in data 24 giugno 2024, Anguillara ha trasmesso la 2° comunicazione di fine iter autorizzativo;
21. in data 9 luglio 2024, con nota prot. ED-09-07-2024-P6753260 e-distribuzione ha rigettato la 1° comunicazione di fine opere necessarie del 24 giugno 2024, comunicando di “...non poter prendere in carico la fine lavori opere strettamente necessarie dell'impianto di produzione inviata a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta. Pertanto, la invitiamo ad inviarci, l'integrazione dei dati/documenti di seguito evidenziati:
 - *Relazione tecnica cabina di consegna redatta secondo CEI 99-4 (ex 11-35);*
 - *IMPIANTO DI TERRA CABINA DI CONSEGNA: dichiarazione di conformità, visura camerale dell'impresa che ha realizzato l'impianto di terra, verifica dell'impianto di terra, relazione tecnica con allegate caratteristiche dello strumento di misura con relativo certificato di taratura e foto dello strumento, planimetria dell'impianto di terra, visura camerale dell'impresa che ha effettuato la verifica dell'impianto di terra;*
 - *Adeguamento della cabina di consegna alla DG2061/7 ed 9;*
 - *Atto di costituzione di Servitù di passaggio carrabile, regolarmente pubblicato e trascritto per il tratto di percorrenza che va dalla strada pubblica alla cabina di consegna, per tutto il percorso del Cavo MT e per l'accesso alla cabina di consegna, come prescritto nella specifica tecnica (firmato e registrato dal notaio di competenza e firmato da produttore, proprietari e ns procuratore) in favore di e-distribuzione spa;*
 - *Attestazione avvenuta registrazione impianto all'interno di GAUDI...”;*
22. in data 27 luglio 2024, il reclamante ha trasmesso la 2° comunicazione di fine opere necessarie;

23. in data 17 settembre 2024, con nota prot. ED-17-09-2024-P7031561 il gestore ha rigettato la 2° comunicazione di fine opere necessarie ricevuta il 27 luglio 2024, comunicando *“...di non poter prendere in carico la fine lavori opere strettamente necessarie dell'impianto di produzione inviata a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta. Pertanto, la invitiamo ad inviarci, l'integrazione dei dati/documenti di seguito evidenziati:
Mancano le quotature dell'impianto di terra nella planimetria della stessa; si ricorda che la maglia di terra deve essere ad un metro di distanza dalla cabina di consegna. Manca la relazione tecnica della realizzazione dell'impianto di terra con tipologia di materiali utilizzati (non bastano la Di.Co e la tabella dei materiali) ...”*;
24. in data 14 ottobre 2024, Anguillara ha trasmesso la 3° comunicazione di fine opere necessarie;
25. in data 22 ottobre 2024, con nota prot. ED-22/10/2024-P7174111 e-distribuzione ha rigettato la 3° comunicazione di fine opere necessarie, comunicando che *“...In tutta la vasca della cabina di consegna è presente acqua; infatti, il cavo di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina utente risulta immerso completamente. Mancano gli aeratori da installare nel tetto della cabina stessa. Mancano i quattro pozzetti di accesso ai picchetti dell'impianto di terra della cabina di consegna; si ricorda che la maglia di terra deve essere posta ad 1 metro dal perimetro della cabina di consegna (come da specifica tecnica della stessa), invece dai picchetti non idonei lasciati ai vertici della cabina si evince che la maglia non sia ad un metro dal perimetro della cs. Lungo tutto il perimetro della cabina deve essere sistemato il materiale drenante di rinterro; infatti, in alcuni punti la vasca della cabina è lasciata a vista e quindi non risulta coperta in tutte le sue parti. Il pavimento della cabina di consegna risulta rotto in alcune sue parti. Si allegano foto effettuate durante il sopralluogo del 22.10.2024...”*;
26. in data 29 ottobre 2024, Anguillara ha trasmesso la 4° comunicazione di fine opere necessarie;
27. in data 29 ottobre 2024, con missiva prot. ED-29-10-2024-P7198971 e-distribuzione ha rigettato la 2° comunicazione di fine iter autorizzativo del 24 giugno 2024 per incompletezza/incongruenza documentale, comunicando che *“...Mancano gli adempimenti di cui all'art.16 del DDG136 del 14.03.23 (in particolare riguardo la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, non basta la comunicazione degli estremi di registrazione). A pag 3 del DDG 136 si continua ad evincere che il cavo di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina utente sia in capo a e-distribuzione spa, ma si fa presente che il collegamento tra cabina utente e cabina di consegna deve essere realizzato dal produttore, in quanto facente parte del Vs impianto di produzione, e conformemente a quanto prescritto dal par. 8 della CEI 0-16. L'autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Palermo per l'attraversamento della SP63 risulta scaduta in quanto nella stessa si evince che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro 120 gg dalla data di rilascio della concessione stessa. Manca l'autorizzazione per attraversamento dell'autostrada A29 da parte di ANAS. In merito alla precedente richiesta relativa al decreto definitivo di esproprio, si specifica che sarà possibile avviare i lavori con il decreto d'occupazione*

- d'urgenza, già emesso in favore di e-distribuzione, ma che dovrà essere fornito il decreto definitivo di esproprio prima della messa in servizio dell'impianto di rete...";*
28. in data 19 novembre 2024, e-distribuzione ha validato la 4° comunicazione di fine opere necessarie del 29 ottobre 2024;
 29. in data 21 novembre 2024, Anguillara ha trasmesso la 3° comunicazione di fine iter autorizzativo;
 30. in data 26 novembre 2024, con nota prot. ED-26-11-2024-P7310570, e-distribuzione ha validato la 3° comunicazione di fine iter autorizzativo, comunicando che *"...in merito alla documentazione da Voi inviata, l'esito positivo della nostra verifica. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla trascrizione del Decreto Definitivo di Esproprio con relativi adempimenti, che dovrà essere trasmesso a mezzo portale...";*
 31. in data 19 febbraio 2025, è stato sottoscritto il Contratto costitutivo di servitù, alla cui pagina 24 si legge *"...Foglio: 41; Particelle 456 – 391...Area asservita alla cabina Nodo ...Descrizione asservimenti: Palo P19 (12H), Elettrodotto aereo MT...";*
 32. in data 4 marzo 2025, il suddetto contratto è stato registrato;
 33. in data 2 aprile 2025, con nota prot. 02/04/2025-0382636 e-distribuzione ha trasmesso al Comune di Partinico la dichiarazione di inizio lavori di rete;
 34. in data 3 aprile 2025, con nota prot. ED-03-04-2025-P7805357 e-distribuzione ha comunicato che *"...Con la presente, a valle della Vs scelta in fase di accettazione preventivo in cui vi siete avvalsi della facoltà di seguire in proprio l'iter autorizzativo, si comunica la sospensione dei lavori di connessione della pratica in oggetto a cura del distributore in quanto restiamo in attesa dell'avvenuto frazionamento del terreno per la posa della cabina di sezionamento da cui si deriva la cabina di consegna produttore da trasmettere a mezzo portale per il proseguimento delle attività. Si ricorda che a seguito della posa della cabina di sezionamento, dovrete procedere anche con l'accatastamento della stessa...";*
 35. in data 8 aprile 2025, la Regione Sicilia ha emesso il Decreto definitivo di esproprio Repertorio n. 01 del 2025;
 36. in data 10 aprile 2025, Anguillara ha trasmesso la documentazione di avvenuto frazionamento (nel seguito anche: il frazionamento) del terreno destinato alla posa della cabina di sezionamento;
 37. in data 13 maggio 2025, Anguillara ha chiesto a e-distribuzione di *"...conoscere il motivo per cui alla data odierna, nonostante la causa – priva di fondamento – da Voi indicata sia venuta meno già in data 10 aprile 2025, i lavori per la realizzazione dell'impianto di connessione non sono ancora ripresi e rimangono tuttora sospesi...";*
 38. in data 19 maggio 2025, con nota prot. E-DIS-19/05/2025-0576139 e-distribuzione ha risposto che *"...l'attività di frazionamento risulta essere propedeutica alla programmazione della consegna del manufatto cabina da posare in sito e del successivo accatastamento, operatività eseguibili solo a valle dell'avvenuto frazionamento, comunicato in data 10/04/25. Si ricorda che il frazionamento sarebbe dovuto avvenire già in fase di chiusura del procedimento autorizzativo e, pertanto, il ritardo sull'ottenimento risulta di esclusiva responsabilità del richiedente la connessione. Tuttavia, vi informiamo che le attività propedeutiche alla connessione*

sono state già riprese dalla data di comunicazione dell'avvenuto frazionamento e che è prevista la consegna del manufatto per la data del 20/05/2025...";

39. in data 28 maggio 2025 è stata posata la cabina di sezionamento;
40. in data 3 giugno 2025, Anguillara ha chiesto a e-distribuzione i dati del procuratore di e-distribuzione stessa, necessari per l'accatastamento del fabbricato a proprio carico;
41. in data 4 giugno 2025, e-distribuzione ha trasmesso i dati richiesti;
42. in data 4 luglio 2025, Anguillara ha trasmesso la documentazione attestante l'accatastamento del manufatto cabina di sezionamento (nel seguito anche: l'accatastamento);
43. in data 8 luglio 2025 con nota prot. ED-08-07-2025-P810388, e-distribuzione ha comunicato "*...che le opere necessarie alla realizzazione della connessione sono completate...*";
44. in data 22 agosto 2025, Anguillara ha presentato reclamo contro e-distribuzione, - contestando un ritardo nella ultimazione dei lavori di rete e chiedendo l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 2 del TICA - che non ha trovato accoglimento, per cui Anguillara ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

45. Anguillara attribuisce a e-distribuzione un ritardo nella realizzazione dei lavori di rete;
46. in particolare, Anguillara evidenzia che i tempi per la realizzazione di detti lavori in capo al gestore "*...decorrono dal più recente adempimento in capo al produttore tra la comunicazione di Fine Iter Autorizzativo impianto di rete (adempiuta il 21.11.2024), la comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie (adempiuta il 29.10.2024 e il dimostrato pagamento degli oneri di connessione (adempiuto il 26.06.2024) ...*";
47. Anguillara evidenzia, quindi, che il tempo massimo per la realizzazione della connessione a cura di e-distribuzione sono decorsi "*...dal più recente adempimento in capo al produttore, ossia dalla comunicazione di Fine Iter Autorizzativo impianto di rete adempiuta il 21.11.2024. Da ciò consegue che, prendendo come base di calcolo la data del 21.11.2024 (data del più recente adempimento in capo al produttore), la conclusione delle opere di competenza di e-distribuzione per l'allaccio dell'impianto, sarebbe dovuta intervenire entro il 24.04.2025 (105 giorni lavorativi dal 21.11.2024) ... Il completamento delle opere di connessione, invece, è avvenuto in data 08.07.2025, con un ritardo, quindi, di 50 giorni lavorativi...*";
48. Anguillara lamenta che e-distribuzione ha invocato una "*...inesistente causa di sospensione assuntivamente dipendente dal mancato frazionamento dell'area dedicata alla cabina nodo. Alla luce di tale premessa, la questione oggi sottoposta al vaglio della qui adita Autorità verte esclusivamente nello stabilire se la causa di sospensione, collegata al mancato frazionamento del terreno per la posa della cabina di sezionamento, sia o meno legittima o comunque idonea a sospendere il*

- termine previsto dal TICA entro il quale avrebbe dovuto essere realizzata la connessione...”;*
49. al riguardo Anguillara ricorda che “...nessuna delle disposizioni che disciplinano le regole tecnico-economiche per connettere gli impianti di produzione di energia elettrica alla rete, pone a carico del Reclamante l’obbligo di svolgere le pratiche meramente amministrative relative al frazionamento e successivo accatastamento dell’area destinata alla cabina. Di tale obbligo non v’è traccia alcuna nel testo del TICA, né, tanto meno, risulta dal Preventivo di connessione o dalle Condizioni Generali allegate al preventivo stesso, né rientra nell’elenco delle opere necessarie indicate nella specifica tecnica allegate al preventivo. Pertanto, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare da cui ricavare l’obbligo del richiedente la connessione di attivarsi per il frazionamento dell’area dedicata alla cabina nodo, la causa di sospensione “mancato frazionamento del terreno per la posa della cabina di sezionamento”, comunicata con nota E.D. del 03.04.2025, è da ritenere del tutto illegittima ed infondata e come tale non appare idonea a giustificare il ritardo nella realizzazione dei lavori delle opere di rete per la connessione, né a legittimare il rifiuto del gestore di erogare l’indennizzo automatico richiesto dal Reclamante...”;
50. per Anguillara, comunque, anche qualora si riconoscesse “...l’obbligo del reclamante di eseguire il frazionamento, nel merito, si eccipisce che la causa di sospensione applicata dal gestore per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione della sospensione... e la data di effettivo perfezionamento della pratica amministrativa, è del tutto illegittima ed infondata...”;
51. quanto sopra in primo luogo perché e-distribuzione “...si è immessa nel possesso dell’area destinata alla cabina di sezionamento (particelle 456 e 391, del foglio di mappa 41 del Comune di Partinico) già in data 26.02.2024, con il verbale di immissione in possesso...conseguente al decreto di occupazione d’urgenza n. 03, emesso dal Comune di Partinico in data 18.12.2023...Possesso, confermato successivamente con l’atto di costituzione volontaria di servitù di elettrodotto e di asservimento rogato dal Notaio...in data 19.02.2025...con il quale la proprietaria del terreno ha definitivamente asservito l’area alla cabina nodo. Quindi, già a partire dal 26.02.2024 (data di immissione in possesso), il gestore di rete disponeva della necessaria autorizzazione per procedere alla realizzazione dei lavori dell’impianto di rete...”
52. Anguillara ricorda che il decreto di urgenza - come ribadito in diverse pronunce del Giudice amministrativo e dall’Autorità “...con la pronuncia giustiziale assunta con deliberazione 436/2023/E/EEL e come, peraltro, riconosciuto dallo stesso gestore di rete con la comunicazione di esito "NEGATIVO" trasmessa dal gestore con nota del 29.10.2024 P7198791 - costituiva titolo idoneo per dare inizio ai lavori sulle aeree destinate alla realizzazione dell’opera pubblica dichiarata urgente e indifferibile...”;
53. Anguillara, poi, contesta che la dichiarazione di conclusione dell’iter autorizzativo inviata in data 21 novembre 2024 risultava “...ancora priva di alcuni atti necessari alla completa definizione del procedimento autorizzativo, in particolare dell’atto di trascrizione del Decreto Definitivo di Esproprio...” come sostenuto da e-

distribuzione, essendo tale deduzione “...palesamente smentita dalla presenza, all’interno del portale produttori di e-distribuzione, nella sezione "ALTRI DOCUMENTI", del Decreto di esproprio/asservimento emesso dal Comune di Partinico in data 08.04.2025, regolarmente registrato, pubblicato e trascritto presso la Conservatoria di Palermo...”;

54. Anguillara si domanda perché se “...già alla data del 18.12.2023 era in possesso del titolo legittimante l’avvio dei lavori previsti dal piano di rete, perché la e-distribuzione - pur essendo tenuta, in forza dell’art. 14.4 del TICA, a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell’indennizzo automatico - ha ritardato ben 15 mesi prima di comunicare la causa (vera o presunta che sia) di sospensione dei lavori, individuata nel mancato frazionamento del terreno?...Perché il gestore di rete, nelle diverse richieste di integrazioni documentali inviate al Reclamante, a partire dal 06.10.2023 e fino al 29.10.2024, non ha fatto alcun cenno alla necessità di tale frazionamento...Perché la e-distribuzione, con nota del 26.11.2024...ha validato la comunicazione di fine iter autorizzativo trasmessa dalla Società Anguillara, tramite il portale produttori di ED, in data 21.11.2024...così ingenerando nel Reclamante il ragionevole ed apprezzabile affidamento sulla definitiva e legittima conclusione dell’iter autorizzativo?...”;
55. per Anguillara la risposta non può che essere orientata nel senso di “...ritenere insussistente alcun obbligo del Reclamante di procedere al frazionamento dell’area, non potendo l’ipotizzata causa di sospensione sussumersi in alcuna delle richiamate disposizioni che disciplinano le regole tecnico-economiche per connettere gli impianti di produzione di energia elettrica alla rete...”;
56. per Anguillara quanto sopra non può che essere “...un evidente ingenuo tentativo, da parte del gestore di rete, di giustificare il proprio ritardo nell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione della connessione, utilizzando la storiella del frazionamento quale causa dell’impedimento alla prosecuzione delle opere, al solo fine di occultare il vero motivo all’origine di tale ritardo rappresentato dalla impossibilità, nel momento in cui venne deciso di sospendere i lavori, di reperire sul mercato il manufatto da collocare all’interno dello scavo già predisposto...”;
57. Anguillara ritiene, poi, che “...se anche fosse vero che la sospensione sia stata dettata dalla mancanza di frazionamento, allora il gestore dovrebbe spiegare perché ha avviato e completato le opere di scavo, destinate alla collocazione della cabina, senza preventivamente procedere al frazionamento catastale delle particelle interessate...Si ricordi in proposito che il gestore, alla data in cui venne disposta la sospensione dei lavori, aveva già ultimato lo scavo destinato all’alloggio della cabina e proceduto al suo livellamento stendendo sul fondo del materiale aggregante. A dimostrazione di quanto appena affermato si offrono in visione le foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento della sospensione...”;
58. per Anguillara, il fatto che “...la storiella del frazionamento è stata creata ad hoc per il timore di non riuscire a rispettare il termine fissato dall’art. 10.1 per la realizzazione della connessione e sottrarsi, quindi, alle conseguenze indennitarie di tale ritardo...è confermata dal contenuto della nota E-DIS-19.05.2025-

0576139...con la quale il referente dell'impresa di distribuzione informava la Società Anguillara che "... le attività propedeutiche alla connessione sono state già riprese dalla data di comunicazione dell'avvenuto frazionamento e che è prevista la consegna del manufatto per la data del 20/05/2025...". Il contenuto della suddetta nota, conferma quanto da noi fin dall'inizio sostenuto, ovvero che la sospensione dei lavori non era dettata dalla necessità di procedere preventivamente al frazionamento dell'area - come pretestuosamente dedotto da parte avversa - bensì dall'indisponibilità del manufatto o perché tardivamente ordinato al fornitore o perché consegnato con notevole ritardo...";

59. in subordine Anguillara - qualora si dovesse ritenere sussistente l'obbligo al frazionamento dell'area destinata alla collocazione della cabina nodo e, quindi, riconoscere come legittima e giustificata la sospensione disposta dal gestore con la comunicazione del 3 aprile 2025 - chiede sia riconosciuto che *"...il termine per l'esecuzione dei lavori di rete è rimasto sospeso solo "...nel periodo intercorrente tra la data della richiesta di frazionamento, comunicata dal gestore con nota del 03.04.2025 e quella di ottenimento della documentazione attestante il frazionamento della particella interessata dalla posa della cabina di sezionamento rilasciato dalla Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizi Catastali in data in data il 10.04.2025...Dalla data di inserimento nel sistema informativo di e-distribuzione della documentazione attestante il frazionamento particellare dell'area destinata alla collocazione della cabina nodo, trasmessa in data 10.04.2025, è venuto meno l'effetto sospensivo del termine per la realizzazione dei lavori...";*
60. Anguillara, infine - con riferimento alla argomentazione del gestore per cui il periodo di sospensione si è dovuto estendere fino alla data di ricezione (04.07.2025) della documentazione attestante l'accatastamento del manufatto cabina - osserva che *"...l'adempimento richiesto al Reclamante non era né ammissibile, in ragione del fatto che la cabina non era ancora stata consegnata, né praticabile posto che la procedura di registrazione dell'immobile può essere avviata solo dopo che l'immobile sia riconoscibile come unità immobiliare. Pertanto, la pretesa di parte avversa di voler estendere il periodo di sospensione anche alla fase successiva al completamento della procedura di frazionamento si appalesa illegittima e non idonea a sospendere ovvero interrompere i termini di adempimento della connessione...";*
61. Anguillara conclude per il riconoscimento dell'indennizzo automatico, di cui all'articolo 14, comma 14.2 del TICA, secondo il *"...seguito prospetto da leggersi in via gradata e subordinata, considerata ultima la data di completamento delle opere di connessione di competenza di e-distribuzione del 08.07.2025:*
- 1) *dal 21.11.2024 + 100 giorni lavorativi, scadenza 16.04.2025: giorni lavorativi 55 di ritardo;*
 - 2) *dal 21.11.2024, con sospensione del termine dal 03.04.2025 al 10.04.2025, scadenza 23.04.2025: giorni lavorativi 50 di ritardo...".*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

62. In primo luogo, e-distribuzione evidenzia che in data 21 novembre 2024 Anguillara ha trasmesso la 4° comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo risultata *"...ancora carente di alcuni atti necessari alla conclusione dell'intero procedimento autorizzativo, quali l'atto di trascrizione del Decreto Definitivo di Esproprio e la documentazione attestante il frazionamento della particella oggetto di posa della cabina di sezionamento..."*;
63. e-distribuzione evidenzia, altresì, che in data 26 novembre 2024 *"...nell'ottica proattiva e diligente che contraddistingue l'operato del gestore di rete e al fine di consentire l'avvio dei lavori di realizzazione delle opere di rete, ha comunque provveduto a comunicare al produttore l'esito positivo della conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, riservandosi di acquisire dal richiedente la documentazione mancante prima dell'ultimazione delle opere di rete..."*;
64. e-distribuzione aggiunge che a seguito dell'acquisizione della documentazione trasmessa in data 21 novembre 2024 pur *"...non idonea alla conclusione del procedimento autorizzativo in capo al produttore ma comunque sufficiente per l'avvio delle opere di rete, la scrivente società ha provveduto ad affidare i lavori all'impresa esecutrice e a dare corso a tutte le attività previste nella soluzione tecnica di connessione, fatta eccezione per la posa della cabina di sezionamento..."*;
65. e-distribuzione fa poi presente che *"...Completate le attività eseguibili, in assenza del frazionamento catastale relativo alla particella oggetto di posa e non essendo pervenute comunicazioni dal produttore in merito, in data 03/04/2025 è stata trasmessa, tramite il Portale Produttori, apposita comunicazione con cui si informava della necessità di sospensione dei lavori di connessione in attesa della ricezione della documentazione di frazionamento particellare e successivo accatastamento del manufatto cabina..."*;
66. e-distribuzione aggiunge che in data 10 aprile 2025 Anguillara ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto frazionamento *"...a valle della quale è stato possibile procedere con le attività propedeutiche alla posa del fabbricato cabina..."*;
67. e-distribuzione ricorda anche che *"...a seguito della trasmissione della documentazione di frazionamento da parte del richiedente, la nuova particella catastale deve essere comunicata all'Ente competente per la presentazione della SCIA Edile, parte integrante del procedimento autorizzativo in capo al produttore come meglio precisato nella comunicazione Prot. E-DIS-19/05/2025-0576139..."*;
68. e-distribuzione precisa, inoltre, che *"...a decorrere dalla data di trasmissione al Comune della SCIA Edile da parte del produttore — della quale non è mai stata fornita evidenza alla scrivente — decorre il termine di 30 giorni solari entro cui l'Ente può formulare eventuali prescrizioni o dinieghi ed il produttore è tenuto, successivamente, a trasmettere al gestore informativa in merito. Decorso tale termine, è stata programmata la consegna del fabbricato cabina, effettivamente posato in sito in data 28/05/2025..."*;
69. e-distribuzione ricorda anche che in data 3 giugno 2025 Anguillara ha inviato *"...una richiesta di dati del procuratore di e-distribuzione, necessari per l'accatastamento"*

del fabbricato a proprio carico. I dati sono stati forniti dalla scrivente società in data 04/06/2025...”;

70. infine, e-distribuzione sottolinea che il reclamante solo in data 4 luglio 2025 ha trasmesso al gestore “...la documentazione autorizzativa necessaria al gestore per poter procedere alla posa della cabina di sezionamento, consistente nella documentazione attestante l'accatastamento del manufatto cabina...”, per cui la ricezione della documentazione di accatastamento del manufatto cabina trasmessa da Anguillara in data 4 luglio 2025 “... segna la formale chiusura del periodo di sospensione dei termini di realizzazione della connessione previsti da art. 10.4 del TICA...”;
71. per tutto quanto sopra, e-distribuzione rivendica la correttezza della propria condotta e chiede il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

72. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione e del relativo impianto di rete per la connessione - alla luce della tempistica prevista dal TICA per tale attività - e, conseguentemente, se Anguillara abbia diritto o meno al riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
73. a tal proposito si osserva che è pacifico tra le parti che la comunicazione di fine opere necessarie è stata validamente adempiuta in data 26 ottobre 2024, mentre la comunicazione fine iter autorizzativo è stata validamente adempiuta in data 21 novembre 2024, in riscontro alla richiesta di integrazione del 29 ottobre 2024;
74. pertanto, è pacifico che la tempistica di 100 giorni lavorativi a disposizione del gestore per la realizzazione della connessione - indicata nel preventivo - è decorsa dal 21 novembre 2024, data ultima - tra la data di ricevimento della comunicazione di fine iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione (21 novembre 2024) e la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (29 ottobre 2024) - dalla quale poteva, conseguentemente, essere avviati i lavori di rete, il cui completamento è avvenuto in data 8 luglio 2025;
75. ciò precisato, per verificare se nel caso di specie i suddetti lavori siano stati eseguiti con o senza ritardo, occorre valutare se sia legittima o meno la sospensione dal 3 aprile 2025 al 4 luglio 2025 della decorrenza del tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione dei lavori di rete, invocata dal gestore per il mancato ricevimento della documentazione di frazionamento del terreno destinato alla posa della cabina di sezionamento e per il mancato ricevimento della documentazione del successivo accatastamento;
76. al proposito, in primo luogo si osserva che e-distribuzione non ha chiesto la documentazione di frazionamento nelle richieste di integrazione inviate con le citate note prot. ED-06-10-2023-P5230900 e prot. ED-29-10-2024-P7198971;

77. inoltre, con la citata nota prot. ED-26-11-2024-P7310570 e-distribuzione ha comunicato l'esito positivo della verifica della documentazione ricevuta con la comunicazione di fine iter autorizzativo del 21 novembre 2024, limitandosi in chiusura della stessa ad informare Anguillara che *"...L'attivazione dell'impianto è subordinata alla trascrizione del Decreto Definitivo di Esproprio con relativi adempimenti, che dovrà essere trasmesso a mezzo portale..."*;
78. e-distribuzione, quindi, ha ritenuto completa la documentazione ricevuta in data 21 novembre 2024 - senza nessuna indicazione sulla necessità di ricevere la documentazione di frazionamento (né tanto meno di successivo accatastamento) per la chiusura dell'iter autorizzativo - limitandosi solo a chiedere al reclamante di produrre il Decreto definitivo di esproprio trascritto non prima della ultimazione della connessione e del relativo impianto per la connessione, bensì prima della attivazione della connessione e dell'impianto di produzione;
79. pertanto, per quanto espressamente contenuto nella citata nota prot. ED-26-11-2024-P7310570 - successivamente a quanto ricevuto il 21 novembre 2024 - e-distribuzione si è riservato di ricevere solo il Decreto definitivo di esproprio trascritto - non anche la documentazione di frazionamento prima della attivazione della connessione e dell'impianto di produzione;
80. per completezza, si fa presente che la questione della trascrizione del Decreto definitivo di esproprio è poco dopo venuta meno (tra l'altro) perché in data 19 febbraio 2025 è stato sottoscritto il contratto di servitù con cui è stato asservito a favore di e-distribuzione il terreno destinato alla posa della cabina di sezionamento e tale contratto - come si legge nel Decreto stesso - *"...produce gli stessi effetti del decreto di esproprio/asservimento..."*;
81. giova, inoltre, osservare -come evidenziato anche dal reclamante - che in nessun atto prodotto nel procedimento e-distribuzione ha indicato il riferimento normativo in base al quale la documentazione del frazionamento doveva essere trasmessa prima della conclusione dell'iter autorizzativo;
82. peraltro, l'asserita causa di sospensione (consistente nella richiesta della documentazione del frazionamento) - che avrebbe potuto essere chiesta prima della decorrenza del tempo a disposizione per l'esecuzione dei lavori - sarebbe stata comunicata a distanza di oltre 4 mesi da detta decorrenza, per cui la stessa comunque non potrebbe considerarsi tempestivamente comunicata e, quindi, efficace;
83. ciò posto, giova esprimere qualche osservazione per evidenziare più in generale l'infondatezza delle argomentazioni esposte dal gestore nel caso di specie;
84. nella nota prot. E-DIS-09/10/2025-1269044 e-distribuzione ha dichiarato che la documentazione ricevuta in data 21 novembre 2024 era *"...non idonea alla conclusione del procedimento autorizzativo in capo al produttore ma comunque sufficiente per l'avvio delle opere di rete..."*;
85. detta dichiarazione, oltre che contrastare con il contenuto della nota prot. ED-26-11-2024-P7310570, appare un evidente ossimoro tecnico in quanto già l'avvio dei lavori di rete presuppone la conclusione dell'iter autorizzativo (come del resto costantemente affermato in numerosissime comunicazioni da e-distribuzione stessa);

86. giova, poi, osservare che - nella nota prot. ED-03-04-2025-P7805357 - e-distribuzione ha comunicato al reclamante di essere in attesa dell'avvenuto frazionamento del terreno destinato alla posa della cabina di sezionamento “...per il proseguimento delle attività...” e nella nota citata prot. E-DIS-09/10/2025-1269044 e-distribuzione ha poi confermato che - a seguito della documentazione ricevuta il 21 novembre 2024 - ha provveduto “...a dare corso a tutte le attività previste nella soluzione tecnica di connessione, fatta eccezione per la posa della cabina di sezionamento...”;
87. sulla scorta delle suddette dichiarazioni, quindi, risulta che al 3 aprile 2025 e-distribuzione aveva già dato corso a tutti i lavori di rete tranne la posa della cabina di sezionamento e che per il proseguimento del residuo di detti lavori - *id est* per la posa della cabina di sezionamento (unica attività di connessione, appunto, indicata come non ancora eseguita) - bastava ricevere la documentazione di avvenuto frazionamento non anche la documentazione del successivo accatastamento;
88. per cui, in virtù di quanto dichiarato nella citata nota prot. ED-03-04-2025-P7805357 consegue che - con il ricevimento in data 10 aprile 2025 della documentazione di avvenuto frazionamento - e-distribuzione avrebbe dovuto coerentemente proseguire le attività con la posa della cabina di sezionamento (ultimando così i lavori di rete essendo l'unica attività rimasta) e invocare (al limite) l'asserita sospensione per detto limitato periodo;
89. peraltro, nella nota prot. E-DIS-09/10/2025-1269044, e-distribuzione prima dichiara che in data 4 luglio 2025 Anguillara ha trasmesso “...la documentazione autorizzativa necessaria al gestore per poter procedere alla posa della cabina di sezionamento, consistente nella documentazione attestante l'accatastamento del manufatto cabina...”, poi la stessa e-distribuzione comunica che la cabina di sezionamento è stata effettivamente posata il 28 maggio 2025, cioè ben prima del ricevimento della documentazione autorizzativa indicata come necessaria per la posa della cabina stessa;
90. è evidente, quindi, che la necessità di ricevere la documentazione autorizzativa di accatastamento per posare la cabina di sezionamento, è smentita dall'avvenuta posa della stessa prima del ricevimento di detta documentazione;
91. invero, se e-distribuzione ha posato la cabina di sezionamento - concludendo così la parte residua dei lavori - prima di ricevere la documentazione autorizzativa di accatastamento che avrebbe dovuto concludere l'iter autorizzativo, vuol dire che la posa della cabina di sezionamento non era realmente soggetta al previo ricevimento di detta documentazione autorizzativa e che, quindi, quest'ultima non era necessaria per concludere l'iter autorizzativo;
92. la cosa appare talmente evidente che e-distribuzione ha cercato di giustificarsi giungendo a dire che la ricezione della documentazione di accatastamento - trasmessa da Anguillara il 4 luglio 2025 - segna “...la formale chiusura del periodo di sospensione dei termini di realizzazione della connessione...”;
93. ma nel momento in cui i lavori di rete sono stati eseguiti pur senza aver acquisito l'atto autorizzativo - la cui mancanza impediva l'ultimazione dei lavori causando (a detta di e-distribuzione) la sospensione del tempo per realizzarli - viene contraddetta

in radice l'esistenza stessa della causa indicata a giustificazione della sospensione del tempo per l'ultimazione dei lavori;

94. rispetto a dette argomentazioni si ritiene che il gestore abbia tenuto una condotta non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché con il principio c.d. di non contraddizione *nemo potest venire contra factum proprium* (cfr. le sentenze n. 1376/2019 e n. 1377/2019 del TAR Lombardia sulla contrarietà al principio di buona fede di tesi difensive collidenti espresse anche in sede giustiziale);
95. in conclusione, in base alle risultanze dell'istruttoria risulta accertata l'infondatezza della sospensione del tempo per la realizzazione della connessione e del relativo impianto di rete per la connessione e di conseguenza è accertato che il tempo di realizzazione della connessione e del relativo impianto di rete per la connessione risulta essere pari a 155 giorni lavorativi (determinato dalla data del 21 novembre 2024 alla data dell'8 luglio 2025) e conseguentemente, rispetto ai 100 giorni lavorativi indicati nel preventivo, si determina un ritardo imputabile al gestore pari a 55 giorni lavorativi e, pertanto, il reclamo risulta fondato;
96. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Società Agricola Anguillara S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 275563795;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. l'erogazione a Società Agricola Anguillara S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, dell'indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14, comma 2 e 40, comma 5 del TICA, per il ritardo di 55 giorni lavorativi imputabile alla medesima e-distribuzione S.p.A. nell'ultimazione dei lavori per realizzazione della connessione e del relativo impianto di rete per la connessione, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 275563795;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua